Anno 156° - Numero 6

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

UFFICIALE GAZZETTA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 febbraio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 1027 - 00138 roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 6.

Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle **Comunità montane.** (15R00051)..... Pag.

Pag.

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2014, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria. (15R00019).....

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

REGIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 2 dicembre 2014, n. 228/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/ **Pres.** (15R00021).....

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2014, n. 230/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza **sulle piste di sci).** (15R00022)

Pag. 10

REGIONE TOSCANA

PRESIDENTE DECRETO DEL **DELLA GIUNTA** REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 80/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") in materia di durata in carica e indennità dell'Organismo indipendente di valuta**zione.** (15R00034).....

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 81.

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari

Pag. 14









LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 82.		REGIONE ABRUZZO		
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). (15R00025)	Pag. 14 GIUNTA	LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 39. Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei. (15R00039)	Pag.	23
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti"). (15R00026)	Pag. 16	LEGGE REGIONALE 21 novembre 2014, n. 41. Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale». (15R00041)	Pag.	28
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 84. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natato- rio. (15R00027)	Pag. 20	LEGGE 20 novembre 2014, n. 26. Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali. (15R00018)	Pag.	35

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 6.

Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

- 1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'art. 2, comma primo, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché nel rispetto dei principi di cui ai titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la presente legge disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale.
- 2. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, riconosce la propria articolazione territoriale nei 74 Comuni valdostani quale espressione e risorsa del proprio tessuto identitario, culturale e sociale, a salvaguardia delle peculiarità culturali, linguistiche e storiche del proprio territorio montano.

Art. 2.

Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali

- 1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:
- *a)* in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
- *b)* in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdótaines di cui all'art. 8;

- c) in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali;
- d) in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali.
- 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), elenca, qualora necessario, le attività ricomprese nelle singole funzioni e nei servizi comunali di cui agli articoli 4, 5, 6, 16 e 19.

Capo II

FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE REGIONALE

Art. 3.

Ambito territoriale regionale

- 1. L'ambito territoriale regionale per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali di cui al presente capo è quello che comprende il territorio dell'intera Regione.
- 2. Le funzioni e i servizi comunali esercitati in forma associata in ambito territoriale regionale sono svolti dai Comuni per il tramite dei soggetti individuati dagli articoli 4, 5 e 6, secondo le modalità disciplinate in apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'art. 20.

Art. 4.

Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA

- 1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:
- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
- *d)* attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.
- 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto agli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni.



Art. 5.

Funzioni e servizi comunali gestiti in firma associata per il tramite del Comune di Aosta

- 1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Comune di Aosta, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:
- a) piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);
- b) servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna:
- c) servizio di distribuzione del gas metano nei comuni;
 - d) servizi cimiteriali di interesse regionale.

Art. 6.

Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale

- 1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività o ai seguenti organismi:
- *a)* procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;
- b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;
- *c)* Commissione indipendente di valutazione della performance;
- *d)* procedure selettive per il reclutamento del personale;
- *e)* espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità.
- 2. Resta fermo quanto stabilito dalla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), relativamente ai compiti assegnati a INVA SpA in materia di sistema informativo territoriale e di centrale unica di committenza regionale per i servizi e le forniture.

Art. 7.

Finanziamento delle funzioni e dei servizi comunali svolti in ambito territoriale regionale

1. La Regione, nell'ambito degli interventi finanziari in favore degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), attribuisce specifiche risorse ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per le funzioni ed i servizi comunali dagli stessi esercitati.

Capo III

FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE PER IL TRAMITE DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÒTAINES

Art. 8.

Unités des Communes valdènaines

- 1. Le Unités des Communes valdénaines, di seguito denominate Unités, sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alle Unités si applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni della presente legge, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
- 2. Le Unités associano i Comuni contermini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una Unité autonoma. Ogni Comune può far parte di una sola Unité.
- 3. Le Unités si intendono costituite dalla data di elezione del Presidente di cui all'art. 13.

Art. 9.

Ambito territoriale delle Unités

- 1. Il limite demografico minimo delle Unités è stabilito in 10.000 abitanti.
- 2. Anche al fine di salvaguardare le particolarità linguistiche e territoriali, il limite demografico minimo di 10.000 abitanti non trova applicazione nel caso in cui le proposte di associazione di cui all'art. 10, comma 1, prevedano territori coincidenti con quelli delle attuali Comunità montane.
- 3. Al fine del rispetto del limite demografico di cui al comma 1, la popolazione residente di ogni comune è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile, alla data di entrata in vigore della presente legge, fornito dall'Istituto nazionale di statistica.
- 4. Le Unités possono stipulare fra loro o con singoli Comuni apposite convenzioni, aventi i contenuti di cui all'art. 20, per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali che interessano ambiti territoriali più ampi.

Art. 10.

Procedimento per l'istituzione delle Unités

1. Ciascun Comune, previa intesa con gli altri Comuni interessati, definisce una proposta di associazione, con deliberazione del Consiglio comunale di contenuto identico per tutti i Comuni aderenti, da trasmettere alla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

— 2 **—**

- 2. La Giunta regionale individua, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, gli ambiti territoriali delle Unités, la cui istituzione è sancita con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 3. Nel caso in cui uno o più Comuni non provvedano alla definizione della proposta di associazione entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede entro i trenta giorni successivi.
- 4. Nel caso in cui uno o più Comuni presentino una proposta non conforme a quanto disposto dall'art. 9, la Giunta regionale, al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito territoriale ottimale dell'Unité, può richiedere modifiche alla proposta presentata e, in caso di mancato adeguamento, provvede, entro i successivi trenta giorni, all'individuazione dell'ambito dell'Unité e all'istituzione di quest'ultima con le modalità di cui al comma 2.
- 5. L'appartenenza di un Comune ad una Unité può essere modificata con decreto del Presidente della Regione a seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio del Comune interessato e dai Consigli dei Comuni delle Unités coinvolte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
- 6. I sotto-ambiti territoriali omogenei previsti dalle vigenti disposizioni (SubATO) possono essere modificati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la coincidenza territoriale con le Unités, singole o associate.

Art. 11.

Organi

1. Gli organi delle Unités sono il Presidente e la Giunta. Essi sono costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Al Presidente e ai componenti della Giunta non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di sorta.

Art. 12.

Giunta

- 1. La Giunta è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unité ed è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta.
 - 2. La Giunta delibera:
 - a) lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni;
 - b) i regolamenti;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti;
 - d) le convenzioni tra Unités e con i singoli Comuni;

— 3 **—**

- e) gli atti di programmazione e di indirizzo;
- f) la dotazione organica;
- g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;

- h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
- *i)* la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unité presso altri enti;
 - j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;
- *k)* i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- *l)* gli acquisti, le alienazioni, le permute, le costituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unité;
- m) l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto.
- 3. Il funzionamento della Giunta, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 54/1998.
- 4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggiore numero di abitanti. La convocazione della Giunta per l'elezione del primo presidente dell'Unité è disposta dal Sindaco del Comune associato con il maggior numero di abitanti.

Art. 13.

Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali, e dura in carica cinque anni. Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità stabilite per la sua elezione.
- 2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unité ed in particolare provvede ad incaricare e revocare il segretario, i dirigenti, ove previsti, e i responsabili degli uffici e dei servizi e a sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
- 3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un Vicepresidente eletto tra i componenti della Giunta con le modalità di cui al comma 1.
- 4. Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto dell'Unité, in caso di cessazione del Presidente dalla carica di Sindaco, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro trenta giorni.

Art. 14.

Statuto

- 1. Lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni sono approvati dalla Giunta con le procedure e con le maggioranze previste dall'art. 33 della legge regionale n. 54/1998.
- 2. Lo Statuto, oltre a prevedere le modalità di coinvolgimento dei Comuni associati, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti, disciplina:
- *a)* la ripartizione delle competenze tra gli organi dell'Unité per quanto non previsto nella presente legge;



- *b)* la sede, da individuare nell'ambito di quelle esistenti nei Comuni associati, e l'organizzazione funzionale dell'Unité;
- c) le ulteriori modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13:
 - d) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 15.

Personale e segretario delle Unités

- 1. Le Unités dispongono di propri uffici e personale e si avvalgono, in sede di prima applicazione, del personale delle preesistenti Comunità montane. Il personale in servizio a tempo indeterminato è trasferito alle rispettive Unités a decorrere dalla data di costituzione delle stesse, secondo le modalità stabilite dal piano di successione di cui all'art. 22, comma 2, e nel rispetto delle relazioni sindacali. Il personale trasferito ha diritto alla conservazione del trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle preesistenti Comunità montane, le Unités subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza, con le stesse modalità di cui al secondo periodo.
- 2. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa regionale vigente in materia di assunzione di personale, la spesa sostenuta per il personale delle Unités non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa sostenuta dalle preesistenti Comunità montane di appartenenza per le funzioni ed i servizi comunali assegnati alle Unités. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere in ogni caso assicurati progressivi risparmi sulla spesa per il personale.
- 3. Il segretario dell'Unité è incaricato dal Presidente secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta). L'Unité può sottoscrivere convenzioni per il servizio di segretaria unicamente con uno o più Comuni che la compongono.
- 4. Il segretario dell'Unité e i segretari dei Comuni in essa associati adottano modalità operative ispirate al principio di leale collaborazione, al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni esercitate e dei servizi comunali svolti.

Art. 16.

Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités

- 1. Alle Unités è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:
 - a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
 - b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - 1) assistenza domiciliare e microcomunità;

- 2) assistenza agli indigenti;
- 3) assistenza ai minori e agli adulti;
- 4) scuole medie e asili nido;
- 5) soggiorni vacanze per anziani;
- 6) telesoccorso;
- 7) trasporto di anziani e inabili;
- c) servizi connessi al ciclo dell'acqua;
- d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento:
- *e)* servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie.
- 2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di cui al comma 1, lettere *b*) e *d*), sono esercitati obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, individua i criteri per favorire tali forme di gestione associata.

Art. 17.

Conferenza dei Presidenti delle Unités

- 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle politiche relative ai servizi e alle funzioni comunali gestiti dalle Unités e di garantire uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, è istituita la conferenza dei Presidenti delle Unités, di cui fa parte anche il Sindaco del Comune di Aosta.
- 2. La conferenza dei Presidenti delle Unités propone all'approvazione del CPEL:
- *a)* le indicazioni e le linee guida finalizzate all'ottimale esercizio delle finzioni e dei servizi gestiti dalle Unités;
 - b) la definizione di politiche tariffarie omogenee;
- c) le modalità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali a livello sovracomunale.
- 3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei Presidenti delle Unités sono disciplinate da un apposito regolamento interno.
- 4. La conferenza dei Presidenti delle Unités ha sede presso il CPEL, che ne assicura il coordinamento e il corretto funzionamento.


Capo IV

FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE COMUNALE

Art. 18.

Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale comunale

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités, singole o associate, e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6.



Capo V

FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONI FRA COMUNI

Art. 19.

Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni

- 1. I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzione avente i contenuti di cui all'art. 20, le funzioni e i servizi inerenti agli ambiti di attività di seguito elencati:
- *a)* organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- *b)* gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- *c)* edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
 - d) polizia locale;
 - e) biblioteche.
- 2. I Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui al comma 1, che deve essere costituito da due o più comuni contermini appartenenti preferibilmente alla medesima Unité, la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come previsto all'art. 9, comma 3.
- 3. L'ambito territoriale ottimale della convenzione deve obbligatoriamente comprendere Comuni appartenenti alla medesima Unité entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dall'obbligo di appartenenza alla medesima Unité il Comune o i Comuni che sottoscrivono con il Comune di Aosta una convenzione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1.

Art. 20.

Contenuti delle convenzioni

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'art. 104, comma 2, della legge regionale n. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali secondo le modalità stabilite dalla presente legge. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di costituzione di uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, e l'individuazione dell'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

Capo VI

SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E SUCCESSIONE DELLE UNITÉS

Art. 21.

Soppressione delle Comunità montane

1. Le Comunità montane della Valle d'Aosta, istituite ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 54/1998, sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unités.

Art. 22.

Successione nei rapporti giuridici

- 1. Le Unités subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il relativo personale, delle preesistenti Comunità montane in relazione alle funzioni ed ai servizi comunali assegnati.
- 2. Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Unité coincida con l'ambito della preesistente Comunità montana, Unité succede, dalla data di costituzione, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il personale, della Comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Negli altri casi, la successione nei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il CPEL entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La suddetta deliberazione definisce le modalità e i tempi di attuazione dei piani di successione, prevedendo anche la nomina di amministratori temporanei per l'adozione di ogni atto necessario a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle Comunità montane nelle more del subentro delle Unités

Capo VII

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 23.

Trasferimenti finanziari agli enti locali

- 1. Nelle more del riordino normativo di cui all'art. 25. comma 1, i riferimenti alle Comunità montane contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e negli atti amministrativi attuativi in materia di finanza locale si intendono effettuati alle Unités.
- 2. Tra i criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli enti locali di cui alla legge regionale n. 48/1995 è ricompreso anche il costo unitario ottimale di riferimento per le funzioni ed i servizi comunali esercitati ai sensi della presente legge, da definire, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, con deliberazione della Giunta regionale da adottare d'intesa con il CPEL.



Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Supporto formativo e tecnico-organizzativo

- 1. Il CPEL, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate ai sensi dalla presente legge, può intraprendere, avvalendosi del CELVA, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:
 - a) assistenza giuridico-amininistrativa;
- b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.

Art. 25.

Rinvio

- 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare il quadro legislativo di riferimento coordinandolo con le disposizioni di cui alla presente legge, si provvede al riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
- 2. Nelle more del riordino normativo di cui al comma 1, i riferimenti alle Comunità montane contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono effettuati, ove compatibili, alle Unités.

Art. 26.

Disposizioni transitorie

- 1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dei soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, le funzioni ed i servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati nei predetti articoli, nei tempi e con le modalità stabiliti nelle convenzioni da stipulare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della stipulazione delle predette convenzioni, rimangono valide le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le funzioni e i servizi comunali di cui all'art. 16 non esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge dalle pressistenti Comunità montane sono esercitate dalle Unités entro un anno dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'art. 8, comma 3.
- 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio associato mediante convenzione delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19. Entro quattro mesi dall'individuazione di tale ambito, i Comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni e i servizi di cui al medesimo articolo. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2015, se successiva.

Art. 27.

Disposizione finale

1. Le Unités di cui alla presente legge esercitano le funzioni e i servizi comunali loro affidati a decorrere dalle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 5 agosto 2014

ROLLANDIN

(Omissis).

15R00051

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2014, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria.

(Pubblicata nel Suppl. n. 2 del 29 dicembre 2014 al Bollettino Ufficiale n. 52 della Regione Piemonte del 24 dicembre 2014).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modifi-

cazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
- *b)* per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
- *c)* per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,52 per cento;
- *d)* per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 2,09 per cento;
 - e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 2,10 per cento.
- 2. Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale; in caso di modifica di quest'ultimi le maggiorazioni previste dal comma 1 sono applicate sui nuovi scaglioni.

Art. 2.

Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 68/2011, di 100,00 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, maggiorate nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF) sono incrementate di ulteriori 50,00 euro.
- 3. Ai fini della spettanza, della determinazione e della ripartizione delle detrazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)* e commi seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

Art. 3.

Riduzione dell'IRAP per le start up innovative

1. Le imprese di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 4.

Rideterminazione di alcuni importi della tassa automobilistica

- 1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2015 e relativi ai periodi posteriori a tale data gli importi della tassa automobilistica regionale dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di potenza superiore ai 53 kw sono aumentati:
- a) del 6 per cento per i veicoli di potenza fino a 100 kw:
- *b)* dell'8 per cento per i veicoli di potenza superiore a 100 kw e fino a 130 kw;
- c) del 10 per cento per i veicoli di potenza superiore a 130 kw.
- 2. Gli aumenti previsti dal comma 1 non si applicano per i veicoli di proprietà delle società di leasing e loro utilizzatori.

Art. 5.


Disposizioni a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2004

1. Il tributo speciale a favore della Regione per il conferimento in discarica, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché il contributo previsto a favore delle province dall'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), non si applica per il quarto trimestre 2014 ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2014.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20

- 1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente:
- «2. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, anche attraverso l'attuazione di una idonea politica dei prezzi dell'acqua volta a:
 - a) incentivare un uso razionale della risorsa idrica;
- *b)* conseguire, in applicazione del principio «chi inquina paga», un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa.».



Art. 7.

Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'adozione di un nuovo regolamento della Giunta regionale in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque), l'importo unitario del canone annuo per l'uso di acqua pubblica relativo all'uso energetico e di riqualificazione dell'energia è così determinato:
 - a) per l'uso energetico:
- 1) 42,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 3.000;
- 2) 38,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 1.000 e inferiore a kw 3.000;
- 3) 36,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 220 e inferiore a kw 1.000;
- 4) 33,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 20 e inferiore a kw 220;
- 5) 28,50 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kw 20;
 - b) per l'uso riqualificazione dell'energia:
- 1) euro 1,00 per ogni kw di potenza nominale di pompaggio.

Art. 8.

Norma finale

- 1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, l'articolo 7 è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 dicembre 2014

CHIAMPARINO

15R00019

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 dicembre 2014, n. 228/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 17 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16, commi 47 e seguenti, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), in base al quale l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado;

Visto il "Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3", emanato con proprio decreto 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.";

Rilevata l'esigenza di apportare alcune modifiche alla disciplina recata dal predetto Regolamento, principalmente finalizzate a:

rendere conforme il testo regolamentare alle modifiche legislative intervenute sull'originario testo del citato art. 16, comma 47 e seguenti della legge regionale 3/1998, in particolare con l'abrogazione di quelle parti del Regolamento che trovano ora una specifica disciplina legislativa;

adeguare le disposizioni regolamentari alle modifiche normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2137 del 14 novembre 2014;



Decreta:

- 1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Art. 1 oggetto

Art. 2 modifica all'articolo 1 del DPReg 0172/2004

Art. 3 modifica all'art. 2 del DPReg 0172/2004

Art. 4 abrogazione dell'art. 3 del DPReg 0172/2004

Art. 5 abrogazione dell'art. 4 del DPReg 0172/2004

Art. 6 sostituzione dell'articolo 5 del DPReg 0172/2004

Art. 7 modifica all'art. 6 del DPReg 0172/2004

Art. 8 modifica all'art. 7 del DPReg 0172/2004

Art. 9 abrogazione dell'articolo 8 del DPReg 0172/2004

Art. 10 entrata in vigore

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento dispone modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Art. 2.

Modifica all'articolo 1 del DPReg 0172/2004

- 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 0172/2004 la parola: «superiore» è sostituita dalle seguenti: «di secondo grado».
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004, è aggiunto il seguente:
- «1-bis. I contributi di cui al comma i sono cumulabili con eventuali contributi statali, nonché con i sussidi concessi dai Comuni ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio).».

Art. 3.

Modifica all'art. 2 del DPReg 0172/2004

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0172/2004 la parola: «superiore» è sostituita dalle seguenti: «di secondo grado».

Art 4

Abrogazione dell'art. 3 del DPReg 0172/2004

1. L'art. 3 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 4 del DPReg 0172/2004

1. L'art. 4 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5 del DPReg 0172

- 1. L'art. 5 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è sostituito dal seguente:
- «Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande). 1. La domanda di contributo è formulata da un genitore, o dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale o dallo studente interessato, se maggiorenne, e va presentata alla Provincia di residenza del richiedente.
- 2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, che attesta:
 - a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare;
- b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo;
- c) l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità;
 - d) l'indicazione dell'istituto scolastico e della classe frequentata.
- 3. Per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa in materia di ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449)».

Art. 7.

Modifica all'art. 6 del DPReg 0172/2004

1. All'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 le parole: «per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, e le politiche della pace e della solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di istruzione».

Art. 8.

Modifica all'art. 7 del DPReg 0172/2004

1. All'art. 7 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 le parole: «per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, e le politiche della pace e della solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di istruzione».

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 8 del DPReg 0172/2004

1. L'art. 8 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Serracchiani

15R00021







DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2014, n. 230/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di *sci*).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, come modificata con la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo):

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni della menzionata legge regionale 2/2002:

l'art. 144 che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci;

gli articoli 145, commi da 1 a 4, e 146 che regolano l'esercizio della professione di "Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza" sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione" sulle piste di sci, e subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'art. 147, comma 1, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice;

l'art. 145, comma 4-bis, ai sensi del quale l'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica cui all'art. 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati istituito presso il Collegio che può intervenire previo conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'art. 147, comma 1-bis;

l'art. 147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'art. 148; - l'art. 147, comma 1-bis, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequen-

— 10 **–**

za di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'art. 148;

l'art. 148 ai sensi del quale, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati tra l'altro i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale 2/2002;

Richiamato il proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/ Pres. (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di *sci*), recante tra l'altro, la disciplina dei requisiti di ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalità di svolgimento dei predetti corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/Pres./2004, in particolare al fine di:

adeguare il testo esistente alle modifiche intervenute con la menzionata legge regionale 4/2013 in materia di registro degli istruttori accreditati istituito presso il Collegio;

adeguare la composizione della commissione giudicatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione;

apportare variazioni al limite massimo giornaliero previsto per il finanziamento di compensi e vitto e alloggio degli istruttori e degli altri docenti;

Vista la nota di data 19 novembre 2014 (ad prot. 88566/PROD/TUR di data 20 novembre 2014) con la quale il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, ai sensi dell'art. 148, comma i, della legge regionale 2/2002, ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni da apportare al Regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/ Pres./2004, in esito alla nota prot. n. 87299/PROD/TUR di data 18 novembre 2014;

Visto il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di *sci*);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2290;

Decreta:

- 1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di *sci*)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

- Art. 1 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art. 2 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
- $\mbox{Art.}~3~\mbox{Modifiche}$ all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art 4 Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art. 5 Modifica alla rubrica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004.
- $Art.\,6$ Modifica alla rubrica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art. 7 Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art. 8 Modifica alla rubrica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art. 9 Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art. 10 Inserimento dell'art. 7-ter nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art. 11. Inserimento dell'art. 7-quater nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
- Art. 12 Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
 - Art. 13 Entrata in vigore

Art 1

Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine del titolo del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di *sci*), sono aggiunte le parole: «e di istruttori».

Art. 2.

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 dopo le parole «di cui all'art. 146 della legge regionale 2/2002;» sono inserite le seguenti: «i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, di cui all'art. 147, comma 1- bis, della legge regionale 2/2002;».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004, dopo le parole: «coordinatore di stazione,» sono inserite le seguenti: «nonché i corsi di abilitazione tecnica per istruttore».

Art. 4.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

- 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione»;
- b) al comnna 4 le parole: «degli istruttori di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «degli istruttori iscritti al registro degli istruttori accreditati tenuto presso il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'art. 145, comma 4-bis, della legge regionale 2/2002»;
 - c) il comma 5 è abrogato.

— 11 -

Art. 5.


Modifica alla rubrica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine della rubrica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: «per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione».

Art. 6.

Modifica alla rubrica dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: «per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione».



Art. 7.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

- 1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «per soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione ed istruttore»;
- b) all'alinea del comma 1 dopo le parole: «La Commissione esaminatrice» sono inserite le seguenti: «per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione»;
- c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: «due istruttori,» sono inserite le seguenti: «o sostituti,»;
- d) la lettera b-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «bbis) un maestro di sci o sostituto, per le sedute di esame dei candidati alle due prove pratiche di sci di cui all'art. 4, comma 5, designati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'art. 144 della legge regionale 2/2002»;
- e) dopo la lettera b-bis) del comma 1 è inserita la seguente: «bbis 1) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di neve e valanghe, di categoria non inferiore alla D, o sostituto, che funge da esperto nelle materie di nivologia e valanghe.».
- f) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La Commissione esaminatrice per la figura di istruttore è composta esclusivamente dai membri di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1».

Art. 8.

Modifica alla rubrica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine della rubrica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: «per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

- 1. Dopo l'art. 7 del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (Corsi di abilitazione tecnica per istruttore) — 1. I corsi di abilitazione tecnica per istruttore hanno una durata minima 56 (cinquantasei) ore.
- 2. I programmi dei corsi di abilitazione sono definiti ed aggiornati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci in collaborazione con la Direzione centrale competente
- 3. corsi di abilitazione hanno ad oggetto le materie di cui all'art. 3, comma 3, nonché le tecniche di insegnamento delle materie medesime.
- 4. Il corpo insegnante è composto da esperti nelle materie di cui al comma 3, nonché dagli istruttori iscritti al registro degli istruttori accreditati tenuto presso il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'art. 145, comma 4-bis, della legge regionale 2/2002.».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 7-ter nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Dopo l'art. 7-bis del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente: «Art. 7-ter (Modalità e requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore) - 1. Possono partecipare ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore i cittadini italiani o di | 15R00022

- altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatori di stazione da almeno due anni, che abbiano effettuato, nello stesso periodo di tempo, almeno dieci giornate di servizio.
- 2. Ai fini della partecipazione ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore, l'interessato presenta al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, che ne cura l'istruttoria, domanda redatta sul modello allegato al bando di cui all'art. 2 e corredata di un dettagliato curriculum vitae e di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà comprovante:
- a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea:
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) la maggiore età, al momento di presentazione della domanda;
 - d) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - e) il pagamento della quota di iscrizione al corso di abilitazione.
- 3. L'interessato presenta altresì al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci un'attestazione, rilasciata dal competente Collegio, comprovante lo svolgimento dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione da almeno due anni nonché l'effettuazione, nello stesso periodo di tempo, almeno dieci giornate di servizio.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 7-quater nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

- 1. Dopo l'art. 7-ter del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente: «Art. 7-quater (Abilitazione tecnica per istruttore) - 1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di almeno 90% delle ore di insegnamento previste nei corsi di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e il superannento dell'esame finale di fronte alla Commissione d'esame di cui all'art. 6, comma ter.
- 2. L'esame di abilitazione si articola in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all'art. 3, comma 3, nonché le tecniche di insegnamento delle materie medesime.
- 3. I criteri di valutazione delle prove d'esame sono indicati nel bando di cui all'art. 2.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto Presidente della Regione 132/2004 la parola «55 euro» è sostituita dalla seguente: «70 euro».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: Serracchiani

— 12 -







REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 80/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") in materia di durata in carica e indennità dell'Organismo indipendente di valutazione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 63 del 24 dicembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 2 - Disposizione transitoria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l'articolo 20, comma 2, lettera *b*);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 agosto 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 6 ottobre 2014;

Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 ottobre 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 1133;

Considerato quanto segue:

- 1. risulta opportuno modificare la disposizione relativa alla durata dell'incarico dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) per ancorarla allo svolgimento dei cicli di valutazione, in quanto la durata triennale attualmente prevista dall'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R12010 non corrisponde all'effettiva tempistica degli adempimenti connessi ai suddetti cicli;
- 2. in coerenza con quanto disposto al punto 1, viene adeguata la norma relativa all'indennità percepita dall'OIV, che viene ancorata al ciclo annuale di valutazione:
- 3. si introducono norme transitorie volte a consentire l'allineamento degli Organismi in carica nel 2015 alle nuove disposizioni, anche in considerazione delle imminenti scadenze istituzionali dell'amministrazione;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010


- 1. Il comma 1 dell'articolo 28-undecies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia dì organizzazione e ordinamento del personale») è sostituito dal seguente:
- «1. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.».
- 2. Il comma 4 dell'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
- «4. Ai componenti dell'OIV spetta un'indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

- 1. L'OIV in carica per il ciclo di valutazione relativo all'anno 2014 continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 28-decies del d.p.g.r. 33/R/2010 fino alla conclusione del suddetto ciclo. A tal fine ai componenti è corrisposta un indennità commisurata alla durata effettiva del mandato.
- 2. L'OIV nominato a seguito della conclusione del ciclo di valutazione relativo all'anno 2014 provvede agli adempimenti previsti per il ciclo di valutazione 2015 non ancora espletati alla data della sua entrata in carica. Ai componenti è corrisposta un'indennità commisurata all'attività effettivamente svolta in relazione al ciclo di valutazione 2015.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 2014

ROSSI

15R00034

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 81.

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 64 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *f*), e l'articolo 55 dello Statuto:

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione);

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno intervenire sulla 1.r. 76/2009, istituiva della Commissione regionale per le pari opportunità, per modificare la disposizione relativa alla durata in carica dell'organismo, al fine di allinearne la scadenza alla previsione generale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ai sensi del quale: "gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale";

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 76/2009

- 1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità) è sostituito dal seguente:
- "6. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16.12.2014 (Omissis).

15R00024

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 82.

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 64 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 4/2008

Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della 1.r. 4/2008

Art. 3 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 4/2008

Art. 4 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 4/2008

Art. 5 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 4/2008

Art. 6 - Modifiche all'articolo 25-bis della 1.r. 4/2008

Art. 7 - Modifiche all'articolo 27-bis della 1.r. 4/2008

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 27-quater nella 1.r. 4/2008

Art. 9 - Entrata in vigore



PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

- 1. Nel quadro del riordino complessivo dell'apparato burocratico regionale, avviato dal Consiglio regionale in raccordo con la Giunta regionale in conseguenza della necessità di procedere ulteriormente nel cammino di una decisa revisione della spesa pubblica, si ritiene opportuno effettuare alcune limitate modifiche concernenti l'organizzazione della possibilità di istituire fino ad un massimo di tre direzioni di area ad un massimo di due e rimarcando che tale istituzione costituisce un elemento di carattere eventuale rimesso ad una valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, da operarsi anche alla luce di quelli che saranno i complessivi effetti del generale riordino e riduzione di tutte le strutture dirigenziali;
- 2. Sotto un diverso aspetto, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali, si prevede che il Consiglio regionale debba avere un accesso ordinario e costante a tutte le banche dati della Giunta regionale, la cui individuazione è rimessa ad una apposita intesa stipulata tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale;

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 4/2008

- 1. La lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è sostituita dalla seguente:
- «f) l'eventuale costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 4/2008

- 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
- «2. L'esercizio delle competenze amministrative di carattere gestionale, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, può essere svolto mediante gli uffici della Giunta regionale, sulla base di atti di intesa che definiscono modi e tempi dei servizi da assicurare al Consiglio regionale, o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi. L'esecuzione degli atti di intesa con il Consiglio regionale è dovere d'ufficio per le strutture della Giunta regionale e il loro mancato o ritardato adempimento costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all'Assemblea legislativa regionale.».

2. Al comma 2-quater dell'articolo 13 della l.r. 4/2008 dopo le parole: «bilancio di previsione del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «e nei limiti disposti dalla normativa vigente,».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 4/2008

- 1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/2008 prima della parola: «direzioni» è inserita la seguente: «eventuali».
- 2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 4/2008 dopo la parola: «area» sono inserite le seguenti: «, ove istituite,».
- 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:
- «2-bis. Il segretario generale convoca e presiede periodiche riunioni dei dirigenti per il coordinamento e l'indirizzo delle attività.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 4/2008

- 1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 4/2008 le parole: «sono le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere istituite».
- 2. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 4/2008 dopo le parole: «generale e» è inserita la seguente: «eventualmente».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 4/2008

- 1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 4/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: «o di mancata osservanza delle direttive espresse dagli organi di indirizzo politico».
- 2. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 4/2008 dopo la parola: «area» sono inserite le seguenti: «e le strutture dirigenziali».
- 3. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 4/2008 dopo la parola: «area» sono inserite le seguenti: «o tra i dirigenti».

Art. 6.


Modifiche all'articolo 25-bis della l.r. 4/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 25-bis della l.r. 4/2008 le parole: «su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d'intesa con il direttore generale della struttura di destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con il direttore generale della Giunta regionale.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 27-bis della l.r. 4/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 27-bis della 1.r. 4/2008 dopo la parola: «interessato» sono inserite le seguenti: «il dirigente» e le parole: «su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d'intesa con il diretto-



re generale della struttura di destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il direttore generale della Giunta regionale».

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 27-quater nella l.r. 4/2008

1. Dopo l'articolo 27-*ter* della 1.r. 4/2008 è inserito il seguente:

«Art. 27-quater Accesso dell'Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale

- 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali, previste dallo Statuto, il Consiglio regionale accede alle banche dati della Giunta regionale per l'acquisizione in via ordinaria e costante di dati e informazioni.
- 2. Le banche dati di cui al comma 1, coi relativi contenuti, sono individuate da apposita intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'inizio di ciascuna legislatura, aggiornabile nel corso della legislatura stessa.
- 3. La mancata sottoscrizione da parte della Giunta regionale dell'intesa di cui al comma 2, costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all'Assemblea legislativa regionale.».

Art. 9.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore alla data dell'insediamento del Consiglio regionale della X legislatura regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16.12.2014

15R00025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 83/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 Inserimento dell'art. 11-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008
- Art. 2 Inserimento dell'art. 11-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008
 - Art. 3 Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008
 - Art. 4 Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008
- Art. 5 Inserimento dell'art. 13-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008
- Art. 6 Inserimento dell'art. 13-*ter* nel d.p.g.r. 54/R/2008
 - Art. 7 Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. 54/R/2008
 - Art. 8 Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 54/R/2008
 - Art. 9 Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008
 - Art. 10 Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008
 - Art. 11 Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008
 - Art. 12 Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. 54/R/2008

PREAMBOLO


Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) e in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23/10/2014;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso nella seduta del 26/11/2014;



Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1176;

Considerato quanto segue:

- 1. è opportuno introdurre un articolo, contenente le definizioni che saranno utilizzate nel testo del regolamento, al fine di individuare in modo univoco il significato di termini quali sportello, punto di assistenza, pratica e consulenza, oltre ad un altro articolo che descrive le caratteristiche dello sportello;
- 2. occorre chiarire che l'iscrizione all'elenco regionale è possibile, a condizione che siano passati almeno tre anni dalla costituzione dell'associazione;
- 3. è necessario modificare la composizione dei tre requisiti che le associazioni di consumatori devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, ovvero effettiva rappresentanza sociale, strutturazione regionale e decentrata nel territorio e svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale. Tali requisiti sono declinati con sostanziali differenze rispetto al testo originario, con riferimento ai seguenti indicatori:
- a) rispetto alla effettiva rappresentanza sociale, sono state modificate le percentuali di copertura, è stato introdotto l'obbligo del possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale; è stato inoltre stabilito un minimo di quote sottoscritte ovvero di somme versate non inferiore al 10 % del bilancio e comunque non inferiore a 4000,00 euro, risultanti dalle scritture contabili;
- *b)* rispetto alla strutturazione regionale e decentrata sul territorio, 4 sportelli sono parametrati a 4 province, anziché 3;
- *c)* rispetto allo svolgimento di attività continuativa sul territorio regionale, non si parla più di elenco annuale degli iscritti, bensì di elenchi degli ultimi 3 anni.
- 4. è necessario introdurre, per le associazioni già iscritte nell'elenco regionale, l'obbligo di dimostrare di aver mantenuto i requisiti: a tal fine occorre presentare una serie di documenti e certificazioni più dettagliate rispetto al testo originario;
- 5. viene migliorata la procedura di valutazione della qualità delle proposte, utilizzando per la valutazione, un set di indicatori semplificato;
- 6. è necessario che le verifiche in corso di svolgimento, relative all'attività di assistenza, siano effettuate su di un campione di sportelli, definito in base a irregolarità riscontrate l'anno precedente; invece le verifiche sui punti di assistenza avverranno con controllo a campione e, se avranno esito negativo, faranno sì che il punto di assistenza non venga più pubblicizzato;
- 7. è opportuno provvedere alla semplificazione della procedura di verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio;
- 8. occorre specificare che la non ammissione a contributo deriva anche dalla revoca totale del contributo, aggiungendo che ci si riferisce al contributo assegnato l'anno precedente, inoltre occorre chiarire meglio le fattispecie di revoca parziale del contributo; infine va specifi-

cato meglio che alla revoca totale del contributo consegue la cancellazione dell'associazione dall'elenco regionale;

9. è opportuno inserire una disposizione transitoria al fine di garantire l'adeguamento alla nuova disciplina da parte delle associazioni che sono già iscritte nell'elenco regionale.

Si approva il presente regolamento

Art. 1.

Inserimento dell'art. 11-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008


- 1. Dopo l'art. 11 del d.p.g.r. 54/R/2008 è inserito il seguente:
- «Art. 11-bis (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- *a)* sportello: luogo fisico di proprietà, in affitto o comodato d'uso, comprovato da scrittura privata, ed avente i requisiti di cui all'art. 11-*ter*, con la seguente dotazione minima:
 - 1) una scrivania;
- 2) un computer corredato di lettore di smart card, nonché di software adeguato alla gestione della firma digitale, della posta elettronica certificata e degli altri strumenti necessari alla gestione dell'attività documentale;
 - 3) un telefono;
- 4) un archivio sia fisico che telematico delle relative pratiche;
- b) punti di assistenza: tutte le sedi operative delle associazioni non aventi i requisiti previsti dalla lettera a), nonché dall'art. 11-ter. Essi, se comunicati in sede di richiesta di contributo ai sensi dell'art. 15, entrano a far parte del sistema regionale di tutela dei consumatori e sono promossi dalla Regione attraverso la formazione degli operatori e gli strumenti di comunicazione istituzionale;
- c) pratica: l'insieme di documenti, identificato da un numero di repertorio, afferente ad una specifica procedura in cui l'associazione agisce in rappresentanza del richiedente:
- d) consulenza: parere fornito all'utente da un professionista ovvero da un operatore ed avente ad oggetto elementi conoscitivi e concettuali, indicazioni e modulistica, finalizzati a fornire soluzione alle problematiche sottoposte dagli utenti alle associazioni, sia direttamente sia attraverso l'attivazione di altre organizzazioni.

La consulenza può essere effettuata presso lo sportello, nonché per telefono o tramite posta elettronica.".

Art. 2.

Inserimento dell'art. 11-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. Dopo l'art. 11-bis del d.p.g.r. 54/R/2008 è inserito il seguente:
- «Art. 11-ter (Disciplina dello sportello). 1. Lo sportello di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera a), è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali o commerciali, dalle quali deve essere separato anche fisi-



camente da un ingresso con accesso a spazi comuni condominiali e di accoglienza. È invece compatibile con altre attività associative, purché svolte in orari o giorni diversi da quelli di sportello.

- 2. All'esterno dell'edificio che ospita lo sportello deve essere apposta una targa contenente l'indicazione dello sportello medesimo, o almeno la relativa iscrizione sul campanello. Analoga targa deve essere affissa stabilmente all'ingresso del locale ove si effettua l'attività di sportello, evidenziando altresì l'orario di apertura, che non può essere inferiore a 6 ore settimanali, per almeno due giorni la settimana.
- 3. Eventuali interruzioni anche temporanee dell'attività di sportello devono essere tempestivamente comunicate alla struttura regionale competente.
- 4. Lo sportello gestisce annualmente un numero di pratiche non inferiore a 30, corrispondente alla media aritmetica degli ultimi tre anni, ed è coordinato da un responsabile nominato dall'associazione, che provvede altresì alla conservazione dei dati utili per il monitoraggio.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. Nel comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "costituite da almeno tre anni, il cui statuto preveda come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "costituite, ai sensi della vigente normativa, come associazioni di consumatori, da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda."
- 2. Il comma 3 dell'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
- "3. L'effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
- a) numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione toscana e presenza su almeno 5 province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione provinciale, risultanti da adesione specifica;
- b) ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati non inferiore al 10 % del bilancio o rendiconto annuale e comunque non inferiore ad euro 4.000,00 evidenziate nelle scritture contabili, anche attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo.".
- 3. Il comma 4 dell'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
- "4. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza di almeno quattro sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno quattro province diverse della Toscana."
- 4. La lettera *c)* del comma 5 dell'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituita dalla seguente:
 - "c) elenchi degli iscritti relativi agli ultimi tre anni;".

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. L'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
- "Art. 13 (Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale). 1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco regionale devono redigere apposita istanza. L'istanza è presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.
- 2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.
- 3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.
- 4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.".

Art. 5.

Inserimento dell'art. 13-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. Dopo l'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 è inserito il seguente:
- "Art. 13-bis (Mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale). 1. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale devono dimostrare di aver mantenuto i requisiti di iscrizione e sono tenute a presentare entro il 30 giugno di ogni anno:
- a) copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti, evidenziando l'ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati anche distintamente attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo. Le quote si riferiscono all'annualità precedente a quella oggetto di iscrizione e devono corrispondere agli iscritti di cui all'art. 12, comma 3, lettera a);
 - *b)* dichiarazione concernente:
- 1) il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia;
- 2) l'apertura al pubblico dello sportello in misura non inferiore all'80 % delle ore annuali dichiarate ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 2;
- 3) il numero delle pratiche gestite da ogni sportello nell'anno precedente;
- 4) l'elenco delle prestazioni gratuite fornite agli utenti, anche non iscritti, quali consulenze e fornitura modulistica.



- 2. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, con le modalità istruttorie determinate con decreto dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
- 3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), è equiparata alla perdita dei requisiti.
- 4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.".

Art. 6.

Inserimento dell'art. 13-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. Dopo l'art. 13-bis del d.p.g.r. 54/R/2008 è inserito il seguente:
- "Art. 13-ter (Norma transitoria). 1. In fase di prima applicazione dell'art. 13-bis, le associazioni già iscritte nell'elenco regionale, ai fini della dimostrazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione, hanno tempo per adeguarsi alla nuova disciplina fino al 30 giugno 2016.

Art. 7.

Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. 54/R/2008

1. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'art. 15 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "dall'art. 12, comma 4, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 11-*bis*, comma 1, lettera *a*)."

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. L'art. 16 della d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
- "Art. 16 (Modalità per l'assegnazione delle risorse). 1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 4, lettera b) della 1.r. 9/2008 le risorse sono assegnate sulla base dei criteri di assegnazione dei contributi definiti dal Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge regionale.
- 2. La qualità delle proposte viene valutata assegnando un punteggio sulla base dei seguenti elementi:
- *a)* con riferimento ad iniziative di assistenza al cittadino, sono attribuiti:
- 1) punti 10, per ogni sportello, come definito all'art. 11-bis, comma 1, lettera a) ed 11-ter;
- 2) punti 5, per ogni sportello aperto presso uffici relazioni con il pubblico (URP);
- 3) punti 0,25, per ogni ora di apertura in più rispetto a quanto previsto dall'art. 11-ter, comma 2;
- 4) punti 1, per assistenza legale o professionale, fornita da professionisti abilitati o iscritti a collegi o albi e calendarizzata presso lo sportello;

- 5) punti 3, in relazione al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile;
- *b)* con riferimento ad iniziative di formazione e di informazione, sono attribuiti:
- 1) fino a punti 10, per l'accuratezza della descrizione delle attività, la congruità dei relativi costi e le rispettive tempistiche;
- 2) fino a punti 6, per accordi di collaborazione con partner istituzionali, Università e centri di ricerca, istituti scolastici o centri di formazione;
- 3) fino a punti 4, per l'erogazione gratuita dei corsi di formazione;
- 4) fino a punti 3, per accordi di collaborazione con reti dell'informazione e della comunicazione;
 - 5) fino a punti 3, per area geografica di intervento.
- 3. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento e le relative quote sono riportate nel documento di attuazione annuale di cui all'art. 6, comma 4, della 1.r. 9/2008.
- 4. I contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *d*), della l.r. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra tutte le associazioni iscritte nell'elenco regionale.".

Art. 9.

Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. Il comma 3 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
- "3. La verifica relativa all'attività di assistenza viene effettuata su un campione di sportelli, definito in base alle irregolarità riscontrate nell'annualità precedente. Essa viene svolta attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello nonché il possesso degli altri requisiti dichiarati dalle associazioni."
- 2. Al comma 4 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "gli sportelli finanziati" sono sostituite dalle seguenti "gli sportelli".
- 3. Il comma 5 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
- "I punti di assistenza pubblicizzati dagli strumenti regionali di comunicazione e di informazione sono soggetti a controllo a campione, allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura: qualora il controllo dia esito negativo, cessa ogni attività regionale di comunicazione e di informazione."
- 4. Al comma 8 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "dell'art. 24 del presente regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 24.".

Art. 10.

Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. Il comma 1 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
- "1. Le modalità di verifica delle dichiarazioni presenta te dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale.".



- 2. Il comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 è abrogato.
- 3. Il comma 3 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 è abrogato.
- 4. Il comma 4 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
 - "4. La verifica ha per oggetto:
- *a)* le spese sostenute e la loro pertinenza all'attività svolta, nonché la corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;
- b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attività realizzata, comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato.".
- 5. Al comma 5 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "dell'art. 24 del presente regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 24.".

Art. 11.

Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008

- 1. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 dopo la parola "contributo" sono aggiunte le seguenti: "assegnato l'anno precedente.".
- 2. Al comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 dopo la parola "parte" sono aggiunte le seguenti: "e le relative somme liquidate sono recuperate.".
- 3. La lettera *d*) del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituita dalla seguente:
- "d) mancato riscontro, durante le verifiche, del requisito di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), punto 2): in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 5 % per ogni ulteriore 5 % o frazione di ore di chiusura rispetto a quelle consentite; il finanziamento è altre sì revocato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 11-ter, nella misura del:
- 1) 10 %, qualora lo sportello sia risultato chiuso, in orario di sportello, senza segnalazione preventiva;
- 2) 20 %, in caso di mancata esposizione delle targhe ovvero in caso di erronea indicazione dell'orario di servizio al pubblico, ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 2;
- 3) 50 %, nel caso in cui lo sportello sia privo della dotazione minima ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, lettera a);
- 4) 100 %, nel caso in cui lo sportello sia collocato presso attività commerciali o professionali, senza la separazione fisica richiesta.".
- 4. La lettera *e)* del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituita dalla seguente:
- "e) mancato riscontro durante le verifiche degli elementi dichiarati ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera *a*), punti da 2 a 5: in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 10 % per ciascun elemento non conforme."
- 5. La lettera *f*) del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituita dalla seguente:
- "f) mancata comunicazione preventiva di iniziative: in tal caso il finanziamento è revocato nella misura

- del 20 % del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa.".
- 6. Al comma 5 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "Le non ammissioni e le revoche sono cumulabili e vengono disposte" sono sostituite dalle seguenti: "Le non ammissioni e le revoche vengono disposte.".
- 7. Il comma 6 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
- "6. In caso di revoca totale dei finanziamenti ai sensi del comma 3, lettere *b*), *c*) e *d*), l'associazione viene cancellata dall'elenco regionale di cui all'art. 4 della l.r. 9/2008."

Art. 12.

Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. 54/R/2008

1. Al comma 1 dell'art. 25 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "disciplinati dai Capi I, II e III del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinati dai Capi I, II e III".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2014

ROSSI

15R00026

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 84.

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

— 20 -

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 Modifiche all'art. 5 della l.r. 8/2006
- Art. 2 Modifiche all'art. 8 della 1.r. 8/2006



- Art. 3 Modifiche all'art. 9 della l.r. 8/2006
- Art. 4 Modifiche all'art. 10 della l.r. 8/2006
- Art. 5 Modifiche all'art. 12 della l.r. 8/2006
- Art. 6 Modifiche all'art. 18 della l.r. 8/2006
- Art. 7 Modifiche all'art. 19 della l.r. 8/2006
- Art. 8 Sostituzione dell'art. 26 della 1.r. 8/2006

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'accordo sancito in data 16 gennaio 2003, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo agli aspetti igienicosanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

- 1. Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'accordo sulla materia intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha posto alla realtà delle piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti, con la conseguenza di inevitabili processi di adeguamento per le piscine in esercizio all'entrata in vigore della legge. La complessità di tali processi è apparsa evidente al legislatore, che ha infatti posticipato in più occasioni i termini temporali degli stessi;
- 2. Il regolamento d'attuazione della 1.r. 8/2006, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori difficoltà di attuazione rispetto alle deroghe previste dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine classificate dalla legge come "private ad uso collettivo" in esercizio;
- 3. Sono emerse rilevanti difficoltà per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza;
- 4. Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine private ad uso collettivo, introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente nell'alveo delle attività riconducibili all'autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;
- 5. La presente legge attribuisce valore pregnante alle capacità organizzative e tecnico-gestionali degli operatori del settore. Tali capacità si esplicano principalmente attra-

verso la predisposizione delle procedure di autocontrollo come strumenti di adeguamento delle stesse alla propria specifica realtà, all'interno delle norme di riferimento e della responsabilità dell'operatore; tali procedure costituiscono elementi di analisi e valutazione per le attività di verifica degli organismi preposti ai controlli;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 8/2006

- 1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è aggiunto il seguente:
- "1-bis. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui l'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 3.".

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della l.r. 8/2006

- 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: "e, limitatamente alla piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), numero 2), dai successivi articoli.".
- 2. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 della 1.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: "Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), numero 2), la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l'apertura stagionale.".
- 3. Dopo il comma 4, dell'art. 8 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
- "4-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), l'area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell'ingresso in acqua."

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 8/2006

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 9 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: "Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), numero 2), la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 4 avviene nell'ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecedente l'apertura per gli impianti stagionali. Resta ferma la possibilità per l'autorità competente di procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno."

2. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:

"6-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all'art. 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.".

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 8/2006

- 1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:
- "1-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche:
- a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;
- b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;
- c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell'area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'art. 5;
- d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all'art. 16 comma 2.".

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 8/2006

- 1. Alla fine del comma 6 dell'art. 12 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: "Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), numero 2), tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati".
- 2. Dopo il comma 7 dell'art. 12 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:
- "7-bis. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all'esperienza consolidata dell'operatore e alla valutazione del rischio dell'impianto.".

Art. 6.

Modifiche all'art. 18 della l.r. 8/2006

1. Al comma 3 dell'art. 18 della l.r. 8/2006 dopo le parole: "regolamento regionale di cui all'art. 5" sono inserite le seguenti: "o nella presente legge"; prima delle parole "i responsabili" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis)".

Art. 7.

Modifiche all'art. 19 della l.r. 8/2006

- 1. Il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
- "1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigo re del regolamento regionale di cui all'art. 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del rego lamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016."
- 2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
- "1-bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.".
- 3. Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
- "3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1-bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015".
- 4. Il comma 4 dell'art. 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
- "4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'art. 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale."

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 8/2006

- 1. L'art. 26 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
- "Art. 26 (Disposizioni finali). 1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio") si applica alle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), nelle parti compatibili con la presente legge.
- 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio".

Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio), il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della l.r. 84/2014 stessa.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.12.2014

15R00027

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 39.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale ordinario della Regione Abruzzo n. 47 del 26 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

- 1. La Regione Abruzzo, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
- 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

Art. 2.

Rapporti consiglio - Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

— 23 –

- 2. In conformità al comma 4 dell'articolo 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
- 3. In attuazione dell'articolo 68, comma 2, dello Statuto, il Presidente della Giunta informa il Consiglio sugli esiti delle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
- 4. Entro due mesi dalla decisione della Commissione europea di approvazione, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui programmi finanziati dai fondi strutturali; il Consiglio regionale ne prende atto.
- 5. Il Presidente della Giunta regionale, annualmente, entro il mese di novembre, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 4.
- 6. Nell'ambito della Sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet della Giunta regionale è agevolata la ricerca dei provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.
- 7. Ai fini dell'attuazione del comma 6, il Servizio competente della Giunta regionale provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Partecipazione della Regione alle decisioni relative alla formazione degli atti europei

- 1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei, secondo le modalità stabilite all'articolo 24 della L. 234/2012.
- 2. Nelle materie di competenza della Regione, il Consiglio regionale ricevuti i progetti e gli atti di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 234/2012, adotta e trasmette, nei termini previsti dal comma 3 del predetto articolo, le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
- 3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.



- 4. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 2 al Presidente della Giunta.
- 5. Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei tempi di cui all'articolo 24, comma 3, della L. 234/2012 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte di cui al comma 2 alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 trovano applicazione anche nei casi di partecipazione della Regione alle consultazioni indette dalla Commissione europea.
- 7. Il Presidente della Giunta individua tra i Direttori e i Dirigenti i referenti tecnici di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 7, della L. 234/2012.

Art. 4

Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

- 1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.
- 2. Gli esiti della verifica di cui al comma 1 sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
- 3. Il Presidente del Consiglio regionale, se reputa necessario il raccordo con la Giunta regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 1 al Presidente della Giunta.
- 4. Le osservazioni di cui al comma 1 possono essere proposte da ciascun consigliere e, nei casi di cui al comma 3, dalla Giunta regionale.
- 5. Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei termini previsti per le verifiche di cui al comma 1 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.
- 6. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 5.

Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le Istituzioni europee

1. La Regione partecipa alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea di cui all'articolo 9 della L. 234/2012.

— 24 -

2. La partecipazione di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3, 4 e 5.

Art. 6.

Indirizzi in materia europea

- 1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.
- 2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma di cui al comma 1.
- 3. L'esame del programma di cui al comma 1 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, relativo all'annualità precedente, presentata dalla Giunta regionale; la relazione tiene conto anche degli atti normativi europei individuati con l'accordo previsto all'articolo 40, comma 5, della L. 234/2012.
- 4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, approva l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo.
- 5. La relazione di cui al comma 3 riporta anche gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e trasmessi alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della L. 234/2012.
- 6. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla Giunta, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 29 della L. 234/2012.

Art. 7.

Riserva di esame

- 1. La Giunta regionale sollecita, anche su impulso del Consiglio regionale, la richiesta, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di apposizione della riserva di esame da parte del Governo prevista dall'articolo 24, comma 5, della L. 234/2012.
- 2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della L. 234/2012 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.
- 3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 8.

Attuazione degli obblighi europei -Legge europea regionale

1. La Regione per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia



dell'Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale.

- 2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.
- 3. Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
- 4. La legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 6 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6.
- 5. La legge europea regionale reca nel titolo l'intestazione «Legge europea regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento ed i numeri identificativi delle direttive recepite ed è immediatamente trasmessa dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Europee ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 40 della L. 234/2012.
 - 6. La legge europea regionale:
- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone quanto necessario per completare l'attuazione dei regolamenti europei, ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
- b) stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- *c)* dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti europei di cui alle lettere *a)* e *b)*;
- d) nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, determina le sanzioni amministrative necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni di attuazione dell'ordinamento europeo;
- *e)* dispone per la Regione, per quanto di competenza, quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5, della L. 234/2012 per lo Stato;
- f) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari;
- g) prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
- 7. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge europea regionale, il Presidente della Giunta, ovvero l'Assessore competente per le politiche europee, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione consiliare competente per le politiche europee una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima nonché degli indirizzi di cui all'articolo 6, comma 4.

— 25 –

Art. 9.

Attuazione in via regolamentare

- 1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.
- 2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
- a) individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) prevedono l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- *c)* stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione.
- 3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche europee, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10.

Misure urgenti e attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea

- 1. Qualora prima dell'entrata in vigore della legge regionale europea relativa all'anno in corso si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.
- 2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 deve avvenire in via amministrativa, la Giunta provvede immediatamente, ferma restando la successiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lett. f).
- 3. Gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento regionale, possono essere attuati in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 11.

Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea

- 1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti di indirizzo del Consiglio regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa regionale, fermo restando il rispetto della normativa statale di riferimento.
- 2. I progetti di legge di cui al comma 1 non possono contenere disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Art. 12.

Notifica delle discipline per le attività di servizi

- 1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.
- 2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.
- 3. I progetti di legge e di regolamento, d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.
- 4. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della direttiva 2006/123/CE, attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).
- 5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dal Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.
- 6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.
- 7. La Regione, quando riceve, attraverso il sistema IMI, la comunicazione di progetti di cui al comma 1 noti-

— 26 -

- ficati alla Commissione europea dagli altri Stati membri, può, compatibilmente con i tempi assegnati, inviare proprie osservazioni alla Commissione europea.
- 8. Le osservazioni di cui al comma 7 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
- 9. Alle fattispecie disciplinate dai commi 7 e 8 trova applicazione la disposizione di cui al all'articolo 3, comma 5.
- 10. La trasmissione delle osservazioni regionali di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

Art. 13.

Principi

1. La Regione, nell'attuazione della normativa europea, rispetta i criteri e si conforma ai principi di cui agli articoli 32, comma 1, lett. *c*) e 53 della L. 234/2012.

Art. 14.

Aiuti di Stato

- 1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.
- 2. I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.
- 3. I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.
- 4. I progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.



- 5. I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.
- 6. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
- 7. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.
- 8. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
- 9. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.
- 10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dal Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.
- 11. Il Servizio di cui al comma 10 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.
- 12. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.
- 13. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 15.

Registrazione misure di aiuto

1. Nel rispetto dell'articolo 52, comma 1, della L. 234/2012 e per la verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione dei dati nella banca dati nazionale degli aiuti di Stato.

— 27 –

- 2. Per le finalità previste al comma 1, il Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale assicura il necessario coordinamento tra le strutture regionali che concedono aiuti.
- 3. I dipartimenti regionali della Giunta regionale e le direzioni regionali del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti di Stato, inseriscono nella banca dati nazionale le informazioni e i dati dalla stessa previsti.

Art. 16.

Verifiche e controlli

- 1. Ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 46 della L. 234/2012, le strutture regionali che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che devono essere recuperati in esecuzione di una decisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
- 2. Le strutture regionali forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.
- 3. Qualora la verifica di cui al comma 1 sia svolta mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le strutture regionali concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Art. 17.

Procedure di recupero

- 1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, il Presidente della Giunta regionale, ove necessario, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla notifica della decisione allo Stato, individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
- 2. La Regione effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero.
- 3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 4, della L. 234/2012.



Art. 18.

Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea

- 1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.
- 2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
- 3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 19.

Norme organizzative

- 1. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo.
- 2. I dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio regionale competenti per il coordinamento dei processi di partecipazione ed attuazione del diritto europeo sono i referenti tecnici della Giunta e del Consiglio regionale per le fasi ascendente e discendente.

Art. 20.

Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale adegua il regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Gli articoli 35, 36 e 37 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazio-

- ne del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)» sono abrogati.
- 2. La L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) è abrogata.

Art. 23.

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 novembre 2014

D'ALFONSO

15R00039

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2014, n. 41.

Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 del 26 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordino degli istituti zo-oprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (di seguito denominato «Istituto») nonché l'esercizio delle funzioni regionali di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sul medesimo.

Art. 2.

Natura e funzioni


- 1. L'Istituto è un ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
- 2. L'Istituto svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 3, in osservanza della legislazione statale e regionale, nonché secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni che ne disciplinano l'attività.
- 3. L'Istituto opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Abruzzo e Molise (di seguito denominate «Regioni») e assicura agli enti cogerenti e ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene zootecnica, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e, comunque, tutte quelle ad esso demandate dalle leggi.
- 4. L'Istituto rappresenta uno strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della salute e le regioni, per le attività internazionali di assistenza tecnica, cooperazione e alta formazione nei settori della sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria, igiene zootecnica, sicurezza alimentare e per un corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente. A tal fine è tenuto a garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nell'apposito Protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della salute e le regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.
- 5. Nell'Istituto operano i centri di referenza nazionale e i laboratori nazionali di riferimento istituiti dal Ministero della salute come strumenti operativi di elevata e provata competenza nei settori della sanità pubblica veterinaria e sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica. I centri di referenza nazionale e laboratori nazionali di riferimento svolgono il proprio mandato sotto il coordinamento del Ministero della salute all'interno del Servizio sanitario nazionale collaborando altresì con le più importanti istituzioni europee e organizzazioni internazionali e promuovendo l'approccio ormai universalmente riconosciuto della Medicina unica (One Health).

Art. 3.

Compiti

- 1. L'Istituto assicura, in via ordinaria:
- *a)* la ricerca sperimentale sull'eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, comprese le zoonosi;
- b) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnicoscientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

- c) la ricerca in materia di sicurezza alimentare e benessere animale, nonché lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti per l'uomo e per gli animali;
- d) la sorveglianza epidemiologica e l'analisi del rischio nei settori della sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente;
- e) l'elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- *f)* il servizio diagnostico per le malattie animali e le zoonosi;
- g) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnicoscientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- h) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti per l'uomo e per gli animali;
- i) l'attività di controllo ufficiale e la ricerca in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale, in coerenza con gli indirizzi regionali riguardanti l'organizzazione e la programmazione di tali attività;
- *j)* il supporto tecnico, scientifico e operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- k) la formazione di personale specializzato negli ambiti delle competenze istituzionali, anche in istituzioni e laboratori di altri Paesi e la realizzazione di azioni di sviluppo delle risorse umane, attraverso iniziative di formazione regionali, nazionali e internazionali rivolte al personale delle autorità competenti e di altri operatori pubblici e privati;
- *l)* la ricerca negli ambiti di competenza, secondo programmi o convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta del Ministero, delle regioni e di enti pubblici e privati;
- *m)* la cooperazione tecnico-scientifica con istituzioni e enti anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
- n) l'informazione, il supporto e l'assistenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali, nonché il supporto e l'assistenza agli operatori del settore alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza alimentare;
- *o)* l'informazione e l'educazione alla salute dei cittadini per l'adozione di comportamenti corretti per la tutela della salute pubblica e nella relazione uomo/animale.
- 2. L'Istituto assolve altresì tutti i compiti e funzioni consequenziali al richiamato ruolo di strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale, nonché alle attività legate alla realizzazione di progetti e alla erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio nazionale, coerenti con le proprie finalità impiegando le proprie risorse umane e strumentali.



- 3. L'Istituto svolge infine ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandato dal Ministero della salute e dalle regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 1.
- 4. Ai fini di un migliore coordinamento delle attività e della risoluzione delle problematiche di interesse, possono essere istituiti appositi tavoli di lavoro e concertazione con la partecipazione del Ministero della salute e delle regioni interessate.

Art. 4.

Produzione di medicinali e presidi immunizzanti

- 1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti necessari alla lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
- 2. L'Istituto, d'intesa con le regioni, può associarsi con altri istituti zooprofilattici sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità animale e sanità pubblica veterinaria.
- 3. L'Istituto, nell'ambito delle proprie competenze, può stipulare convenzioni e contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.
- 4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, sono svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'istituto.

Art. 5.

Prestazioni nell'interesse di terzi

- 1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali.
- 2. L'Istituto può, mediante le convenzioni di cui al comma 1, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico nei corsi di laurea in medicina veterinaria e in altre discipline di ambito tecnico-scientifico, nelle scuole di specializzazione, nei dottorati di ricerca, nei corsi di perfezionamento e nei master universitari di primo e di secondo livello, anche attraverso la definizione di percorsi di studio e ricerca da svolgersi nelle proprie strutture.
- 3. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.

4. Le prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo ed i criteri per la determinazione delle relative tariffe sono stabiliti con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6.

Organizzazione

- 1. L'Istituto ha la sede legale e centrale a Teramo ed è articolato sul territorio delle due regioni in strutture operative territoriali. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o l'eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.
- 2. L'organizzazione interna e il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, di cui all'art. 18, secondo i principi di autonomia organizzativa dell'Istituto e le indicazioni delle regioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa;
- b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'Istituto ai sensi di tutto quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 106/2012, da effettuare tenuto conto delle attività svolte dall'ente nell'ambito di specifici programmi e progetti appositamente finanziati.

Art. 7.

Organi

- 1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Consiglio di amministrazione
 - b) il direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è composto da tre membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione Abruzzo ed uno dalla Regione Molise. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, a seguito della designazione del Ministro della salute e delle nomine dei consigli regionali, di concerto con la Regione Molise.

- 2. I componenti del C.d.A. non possono essere confermati più di una volta. Le condizioni di incompatibilità ed inconferibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:
 - a) scioglimento del Consiglio;
 - b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- *e)* decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
- 3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa tempestivamente i presidenti delle giunte regionali dell'Abruzzo e del Molise.
- 4. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo provvede alla relativa sostituzione, su designazione dell'ente competente. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.
- 5. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente.
- 6. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità annue al lordo delle ritenute di legge:
- *a)* al presidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella del direttore generale;
- b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella del direttore generale.
- 7. Alle indennità di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 9.

Compiti del Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto. Sulla base del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione amministrativa al Consiglio di amministrazione competono l'individuazione delle linee di indirizzo e di controllo sulla effettiva conformazione alle stesse, operando su un piano diverso e distinto dall'attività gestionale. Il termine di verifica è riferito conseguentemente alla conformità delle attività dell'Istituto agli indirizzi generali impartiti dal Consiglio di amministrazione.
- 2. Nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa di riferimento, il Consiglio di amministrazione, in particolare:
- *a)* predispone lo statuto dell'Ente e le relative, eventuali revisioni e le sottopone alle regioni competenti per la relativa approvazione secondo quanto prescritto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 106/2012;

- b) adotta, su proposta del direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica secondo quanto prescritto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 106/2012;
- *c)* definisce, sulla base della programmazione nazionale e regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- *d)* adotta il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione predisposti dal direttore generale;
- e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale predisposti dal direttore generale;
- f) adotta il bilancio di esercizio predisposto dal direttore generale.
- 3. Gli atti di cui al comma 2, lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) sono trasmessi per l'approvazione alle regioni per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 23.

Art. 10.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti delle regioni Abruzzo e Molise d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze qualora:
- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;
- *c)* vi sia impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
- 2. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. I presidenti delle giunte delle regioni Abruzzo e Molise, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario, determinandone l'indennità in coerenza con il vigente quadro normativo, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 11.

Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Molise, sentito il Ministro della salute.



- 2. Il direttore generale è scelto, tramite apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica, tra soggetti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti.
- 3. L'avviso pubblico di cui al comma 2, finalizzato alla formazione dell'elenco degli aspiranti idonei all'incarico di direttore generale, è indetto dalla Regione Abruzzo di concerto con la Regione Molise. L'accertamento dei requisiti per la nomina a direttore generale è effettuato da una commissione di esperti, la cui composizione è definita con atto amministrativo della Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
- 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Le caratteristiche e i contenuti del relativo contratto sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio sanitario nazionale, è collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario medico veterinario e dal direttore amministrativo. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario o, in caso di relativa assenza o impedimento, dal direttore amministrativo. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dalla Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise, ed è regolato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502/1995. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento o imparzialità dell'azione amministrativa, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Molise, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Compiti del direttore generale

- 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Nell'ambito delle proprie competenze, il direttore generale, in particolare:
- a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia ed efficienza, verificando la corretta ed economica gestione delle risorse;
 - b) nomina il Collegio dei revisori dei conti;
- c) nomina il direttore sanitario e il direttore amministrativo;
- *d)* predispone il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del Consiglio di amministrazione;
- *e)* predispone il piano annuale di attività e il bilancio preventivo economico annuale e li sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti e le convenzioni e assume le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- *h)* propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni al Consiglio di amministrazione;
- *i)* predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del Consiglio di amministrazione;
- *j)* assume la responsabilità del budget generale dell'Istituto ed assegna gli obiettivi ai centri di responsabilità verificandone il raggiungimento;
- *k)* predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta e la propone per la valutazione al Consiglio di amministrazione;
- *l)* partecipa al Comitato di supporto strategico di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 106/2012;
 - m) sicurezza ed anticorruzione.

— 32 –

Art. 14.

Valutazione del direttore generale

- 1. All'atto della nomina, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, d'intesa con il Presidente della Giunta della Regione Molise, assegna al direttore generale gli obiettivi da raggiungere, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi.
- 2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise, verifica, anche sulla base della relazione gestionale dell'Istituto, i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati e procede o meno alla conferma, entro i tre mesi successivi. La Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise, definisce preventivamente i criteri di valutazione dell'attività del direttore generale e procede alla valutazione annuale sulla base del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 15.

Direttore sanitario

- 1. Il direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, in possesso di documentate competenze ed esperienze anche internazionali nei settori della sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.
- 2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale.
- 3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è esclusivo, a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile e che non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
- 4. Il contratto di cui al comma 3 è stipulato dal direttore generale sulla base di uno schema conforme ai contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari coordinando in particolare le funzioni relative alla ricerca scientifica, alla sorveglianza epidemiologica ed alla valutazione del rischio in materia di sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare; fornisce parere al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16.

Direttore amministrativo

- 1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione.
- 2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale.
- 3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile e che non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
- 4. Il contratto di cui al comma 3 è stipulato dal direttore generale sulla base di uno schema conforme ai contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi

- e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) ed è nominato dal direttore generale dell'Istituto. È composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione Abruzzo, uno dalla Regione Molise entrambi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2. Il direttore generale convoca il collegio per la prima seduta entro dieci giorni dal provvedimento di nomina.
- 3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. All'atto dell'insediamento elegge il Presidente tra i suoi componenti. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 502/1992 con riferimento agli emolumenti del direttore generale dell'Istituto.

Art. 18.

Statuto

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali, il Consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni ivi riportate.
- 2. Lo statuto è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo, su conforme parere della Giunta della Regione Molise.
- 3. La Regione Molise rimette il proprio parere alla Regione Abruzzo entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.
- 4. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.
- 5. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro il termine previsto per l'adempimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo assegna un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto, nomina un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 19.

Ripartizione quote di finanziamento

- 1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
- *a)* dallo Stato e dal Ministero della salute secondo quanto previsto dal vigente quadro normativo;
- b) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- *c)* dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.



- 2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:
- *a)* da eventuali finanziamenti regionali per interventi e azioni stabiliti dalla programmazione regionale;
- b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3;
- c) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
 - d) dai redditi del proprio patrimonio;
 - e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- g) dagli introiti per la fornitura di servizi e prestazioni acquisiti sulla base di esiti di procedure di evidenza pubblica bandite dalle Istituzioni europee, dalle organizzazioni internazionali di riferimento, dalle Autorità nazionali competenti di Paesi europei e terzi, dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e da altri soggetti pubblici e privati, nonché sulla base di convenzioni, contratti di consulenza e assistenza stipulati con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - h) da ogni ulteriore entrata legittimamente percepita.

Art. 20.

Personale

- 1. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi n. 270/1993, n. 106/2012, n. 502/1992 e 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale.
- 2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applicano le vigenti previsioni normative e regolamentari previste per il personale del Servizio sanitario nazionale e da specifiche norme di legge riferite agli istituti zooprofilattici sperimentali e, limitatamente al personale addetto alla ricerca, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2011 (Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali).

Art. 21.

Gestione contabile e patrimoniale

1. L'Istituto applica le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e, ove compatibili, quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 22.

Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli che successivamente pervengano all'Istituto per donazione o altro titolo.
- 2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio è devoluto alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 23.

Vigilanza e controllo sugli atti

- 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti dell'Istituto sono esercitate, in conformità all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) dalle regioni Abruzzo e Molise con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 2. Le regioni Abruzzo e Molise esercitano le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 106/2012 e possono disporre ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.
- 3. Sono sottoposte al controllo di legittimità della Giunta regionale d'Abruzzo le deliberazioni dell'Ente concernenti le materie individuate dall'art. 4, comma 8, della legge n. 412/1991.
- 4. Le deliberazioni di cui al comma 3 decadono ove non siano trasmesse al servizio competente della Direzione politiche della salute della Regione Abruzzo, entro quaranta giorni dall'adozione; le deliberazioni sono altresì contemporaneamente trasmesse alla Giunta della Regione Molise che, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare rilievi o osservazioni alla Giunta regionale d'Abruzzo ai fini della decisione di controllo.
- 5. Il competente servizio della Direzione politiche della salute esercita le funzioni istruttorie delle deliberazioni trasmesse al controllo, predisponendo le relative proposte alla Giunta regionale.
- 6. La Giunta regionale si esprime, anche sotto forma di silenzio-assenso, entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione delle deliberazioni al protocollo della direzione. Il termine è interrotto qualora la Giunta regionale d'Abruzzo chieda all'Istituto chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio; la richiesta interrompe i termini per una sola volta fino alla ricezione dei chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio. Dalla stessa data la Giunta regionale d'Abruzzo esprime definitivamente il proprio assenso entro quaranta giorni. L'Istituto trasmette i chiarimenti entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dell'atto sottoposto al controllo. Le decisioni della Giunta regionale d'Abruzzo sulle deliberazioni sottoposte a controllo sono comunicate anche alla Giunta regionale della Regione Molise.
- 7. Qualora l'Istituto ometta o ritardi l'adozione di uno degli atti di cui al presente articolo, la Giunta regionale d'Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta giorni, può nominare ed inviare un «Commissario ad acta».



Art. 24.

Abrogazioni

- 1. Le disposizioni dettate dalla presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione delle stesse.
- 2. Dalla stessa data è abrogata la legge regionale 8 maggio 2012, n. 19 (Riordino del Governo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo) della Regione Abruzzo.
- 3. Ogni modifica alle disposizioni dettate dalla presente legge assume efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione della stessa.

Art. 25.

Norme finali e transitorie

- 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al decreto legislativo n. 270/1993 per la parte non incompatibile con la normativa sopravvenuta, al decreto legislativo n. 106/2012, al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo n. 165/2001 e alle ulteriori disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili.
- 2. Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. Il direttore generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 novembre 2014

D'ALFONSO

15R00041

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 novembre 2014, n. 26.

Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 49 del 21 novembre 2014)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 le parole «non oltre il 31 ottobre 2014» sono sostituite con le parole «non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Art. 2.

Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali

- 1. All'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'art. 55, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
- «5-bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale.
- 5-ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5-bis la titolarità di incarichi dirigenziali all'interno dell'Amministrazione regionale.»;
- b) all'art. 145, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
- «5-bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale.



5-ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5-bis la titolarità di incarichi dirigenziali all'interno dell'Amministrazione regionale.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 novembre 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica Castronovo

15R00018

LOREDANA COLECCHIA, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2015-GUG-006) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

T:== A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*		CANONE DI ABBONAMENTO		
TIPO A			€	438,00 239,00	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1.00
șerie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1.50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1.00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11) (di cui spese di spedizione € 74,42)* - annuale 302.47 166,36 - semestrale

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II(di cui spese di spedizione \in 40,05)*
(di cui spese di spedizione \in 20,95)*

- annuale 86,72 semestrale 55.46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1.01 (€ 0.83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

€ 190.00 Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 180.50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

